

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17159 Anno 2019

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 26/06/2019

### ORDINANZA

sul ricorso 29195-2017 proposto da:

STROSCIO ANTONINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA, 119, presso lo studio dell'avvocato GIUSY LOREDANA SCAVUZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO STANCANELLI, ESTER STANCANELLI;

*- ricorrente -*

*contro*

IANNELLI GIUSEPPE, in proprio e n.q. di erede dell'Arch. Natale Iannelli elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELA PINO;

*- controricorrente -*

avverso la sentenza n. 519/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

Antonina Stroschio impugnò per nullità il lodo arbitrale col quale era stata condannata, in proprio e quale socia della Vaneva s.r.l., al pagamento di compensi in favore dell'arch. Natale Iannelli;

la corte d'appello di Messina ha respinto l'impugnazione osservando:

(i) che la nullità per violazione del principio del contraddittorio nei confronti dell'arch. Iannelli, perché non costituitosi con memoria contenente i quesiti e relativo mandato difensivo, e con produzioni documentali, era inammissibile per difetto di interesse (il medesimo architetto non essendosi doluto dei fatti), e comunque infondata poiché il dedotto vizio era da considerare, in base agli atti del giudizio arbitrale, insussistente;

(ii) che il motivo attinente a una presunta contraddittorietà e illogicità delle motivazioni del lodo era del pari infondato, in quanto nel lodo erano stati puntualmente riportati i fatti e le domande proposte, oltre che le deduzioni contrarie, e la decisione era infine stata resa con "chiare e logiche ragioni";

(iii) che il restante motivo era inammissibile poiché "attingente (..) il merito della pretesa creditoria", come rilevato dalla stessa appellante;

avverso la decisione, resa pubblica il 10-5-2017, la Stroschio ha proposto ricorso affidato a due motivi;

si è costituito con controricorso Giuseppe Iannelli, nella qualità di erede di Natale Iannelli, il quale ha infine depositato pure una memoria.

Considerato che:

col primo mezzo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 816-bis cod. proc. civ. e dell'art. 829, nn. 7, 9 e 11 stesso codice, nonché l'omessa motivazione su punto decisivo,

ritenendo che la corte d'appello avrebbe errato nel reputare insussistenti in seno al procedimento arbitrale le irregolarità procedurali – ivi inclusa la mancanza di regolare mandato alle liti di controparte – e la conseguente violazione del contraddittorio, per non avere l'arch. Iannelli rispettato i termini perentori assegnati per la costituzione in giudizio, né depositato memoria di costituzione o documentazione da offrire in comunicazione;

il motivo è inammissibile;

la questione relativa al rispetto dei termini per la costituzione e, soprattutto, per il deposito di documenti non risulta dalla motivazione della sentenza e appare per la prima volta prospettata in questa sede;

in ordine al profilo del mandato (tradotto in vizio ex art. 829, n. 7 e 9) il ricorso è assertivo e privo di pertinenza;

va ricordato che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati *errores in procedendo* specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829 cod. proc. civ.;

in esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice, e alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. Cass. n. 23675-13, con principio chiaramente estensibile anche agli arbitrati successivi al d.lgs. n. 40 del 2006);

nel caso in esame la corte d'appello ha rigettato il motivo di impugnazione avverso il lodo, da un lato, ritenendo la Stroschio priva di interesse a dolersi di un vizio afferente alla violazione del contraddittorio relativamente alla controparte e, dall'altro, rilevando che il vizio dedotto era inesistente poiché Iannelli aveva notificato *unico actu* la diffida ad adempiere e, per l'ipotesi di infruttuoso

decorso del termine di diffida, l'atto di nomina del proprio arbitro con a margine il mandato difensivo;

la prima affermazione della corte territoriale integra una *ratio decidendi*, e contro di essa non v'è censura; il che già da questo punto di vista determina inammissibilità del motivo nella parte residuale unicamente prospettata;

per debito di precisione può aggiungersi che neppure per questa seconda parte la censura coglie nel segno: la seconda affermazione della corte territoriale è infatti incentrata su una valutazione dirimente in senso opposto a quanto sostenuto nel motivo, e non è scalfita da quanto eccepito in base all'art. 829, n. 11, cod. proc. civ. a proposito del fatto che gli arbitri avevano ritenuto l'arch. Iannelli costituito mediante una diversa procura rilasciata a margine del ricorso per la nomina dell'arbitro;

in disparte che anche tale circostanza non risulta in prospettiva di autosufficienza, vi è che essa non rileva come ipotetica contraddittorietà del lodo (art. 829, n. 11, appunto), visto che la sanzione di nullità prevista dalla norma citata non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, a fronte dell'irrelevanza di ogni contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo: salvo che non si determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (v. Cass. n. 11895-14, Cass. n. 1258-16), il che nella specie non è neppure ipotizzato;

col secondo mezzo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 829 cod. proc. civ. e 1256 cod. civ., oltre che il vizio di motivazione, poiché la sentenza avrebbe erroneamente fatto riferimento a normativa sopravvenuta e "limitativa dell'impugnazione per riesame del merito";

la ricorrente assume di aver impugnato dinanzi al Tar gli atti adottati dal comune di Furnari di diffida a non intraprendere i lavori e di annullamento della concessione edilizia, sicché il mancato inizio dei lavori non era infine dipeso dalla sua volontà e il sopravvenuto annullamento della concessione avrebbe dovuto essere dagli arbitri considerato come impossibilità temporanea di adempiere al contratto di prestazione d'opera;

il motivo è inammissibile perché in verità suppone una critica di pieno merito;

non rileva che la convenzione di arbitrato, ai fini della violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia, fosse nella specie anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006; invero la ricorrente chiaramente confonde il significato della locuzione "regole di diritto relative al merito della controversia" di cui a Cass. Sez. U n. 9341-16 pur citata, con l'inammissibile formulazione di censure rivolte a sollecitare un apprezzamento sul merito della controversia;

la locuzione sopra detta non implica che si possa svolgere contro il lodo un sindacato di merito: essa postula che vi sia stato un errore di diritto, vale a dire che sia stato erroneo il canone di diritto applicato dagli arbitri rispetto agli elementi di fatto accertati, esattamente come accade in cassazione secondo il disposto ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;

è invece evidente che, mediante la (pur generica) deduzione alla quale è ancorato l'attuale rilievo, la ricorrente intende mettere in discussione il fatto storico sotteso alla controversia - quel fatto cioè che essa allega come base dell'assunto, peraltro neppure emergente dalla sentenza, di impossibilità temporanea ad adempiere;

le spese seguono la soccombenza.


p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2019.

Il Presidente



TRIBUNALE